

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

Comitato Regionale Lombardia

Ufficio del Giudice Sportivo Territoriale

Oggetto: Denuncia del 22.07.2019 a carico dei signori Vincenzo Fiorato e Angelo Spatafora

Il sig. Maurizio Paglia, Direttore della gara regionale svoltasi a Brenta (VA) presso la bocciofila "Beigiurnà", ha fatto pervenire, con verbale di gara inviato a mezzo mail alla FIB Lombardia in data 17 luglio, una denuncia a carico degli atleti VINCENZO FIORATO tessera categoria A n. 376221 bocciofila Ceresio – Comitato Provinciale di Como e ANGELO SPATAFORA tessera categoria A n. 472787 bocciofila ASD Basso Verbano – Comitato Provinciale di Varese.

SI OSSERVA

Il sig. Paglia espone l'episodio occorso durante la partita giocata tra il sig. FIORATO ed il sig. FARINELLI.

In particolare, il Direttore di gara riferisce di essere intervenuto da bordo campo al fine di annullare la giocata del sig. Fiorato in quanto, avendo la stessa urtato la tavola perimetrale, era da considerarsi nulla.

L'accaduto, difatti, era sfuggito all'arbitro presente sul campo, il sig. Simone Albini.

A seguito dell'intervento del sig. Paglia, l'atleta Fiorato protestava animosamente, asserendo che il Direttore di gara non avesse la facoltà di intervenire direttamente in tali decisioni. Successivamente, dopo numerose proteste, il Fiorato abbandonava il campo di

gara senza terminare la partita e rivolgendo all'indirizzo del Direttore di gara ulteriori epiteti ingiuriosi ed offensivi.

Viene riferito, peraltro, che, successivamente all'accaduto, il sig. SPATAFORA, presente come spettatore alla partita, interveniva ulteriormente sulla decisione assunta dal Direttore di gara, rivolgendogli frasi offensive, irrispettose e denigranti estese anche a tutta la categoria arbitrale.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Giudice Territoriale, rileva a carico del Fiorato la violazione dell'art. 61, comma 3, lettera b), d), h) ed o)

P.Q.M

dispone a carico del sig. VINCENZO FIORATO le seguenti sanzioni:

- violazione art. 61, comma 3, lettera b): sanzione dell'ammonizione
- violazione art. 61, comma 3, lettera d): squalifica mesi due (2)
- violazione art. 61, comma 3, lettera h): squalifica mesi due (2)
- violazione art. 61, comma 3, lettera o): squalifica mesi due (2)

Si dispone, così, complessivamente, a carico del sig. VINCENZO FIORATO, la sanzione della squalifica per mesi 6 decorrente dalla data di comunicazione, da effettuarsi con qualsiasi mezzo, del presente provvedimento da parte della Segreteria.

Visto, altresì, il combinato disposto dell'art. 61, comma 2 e dell'art. 61, comma 7, lett. a) e b)

DISPONE

a carico della Società Bocciofila Ceresio del Comitato Provinciale di Como, società di appartenenza del sopra riferito giocatore, la sanzione della multa di €528,00.=.

Il Giudice Territoriale, rileva, altresì, a carico del sig. ANGELO SPATAFORA la violazione dell'art. 61, comma 3, lettera d) ed o)

P.Q.M

dispone a carico del sig. ANGELO SPATAFORA le seguenti sanzioni:

- violazione art. 61, comma 3, lettera d): squalifica mesi uno (1)
- violazione art. 61, comma 3, lettera o): squalifica mesi uno (1)

e così **si dispone complessivamente, a carico del sig. ANGELO SPATAFORA, la sanzione della squalifica per mesi 2 decorrente dalla data di comunicazione, da effettuarsi con qualsiasi mezzo, del presente provvedimento da parte della Segreteria.**

Visto, altresì, il combinato disposto dell'art. 61, comma 2 e dell'art. 61, comma 7, lett. a) e b)

DISPONE

a carico della Società Bocciofila ASD Basso Verbano del Comitato Provinciale di Varese, società di appartenenza del sopra riferito giocatore, la sanzione della multa di €300,00.=.

Milano, 7 agosto 2019

Il Giudice Sportivo Territoriale

(avv. **Elisabetta Bazzan**)
